

10 MAG. 2021
LA BOTTEGA DEI SEMPLICI PENSIERI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 3 del mese di maggio 2021 alle ore 17.00 in modalità remoto per rispettare i protocolli anti Covid 19" convocate con regolari convocazioni ai soci, si è riunita in l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "La Bottega dei semplici pensieri ODV " per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";*
- 2) *Varie ed eventuali.*

Il Presidente Maria Trapanese chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Elvira Carrabba

Sono presenti n. 19 soci di cui 9 per delega su un totale di 26 soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

1	Aurora Foggia	
2	Carlo Cipriano	
3	Carmela Innocente	Per delega Elvira Carrabba
4	Cinzia De Martino	
5	Elvira Carrabba	
6	Maria Consiglia Sepe	Per delega Elvira Carrabba
7	Maria Rosaria Saturnino	Per delega Aurora Foggia
8	Maria Trapanese	
9	Maria Savastano	Per delega Maria Trapanese
10	Martina Frola	Per delega Stefania Crispo
11	Mezzacapo Mattia	Per delega Anna Marfella
12	Noemi Ricci	Per delega Serafina Ristaldo
13	Rita Petrai	Per delega Serafina Ristaldo
14	Rosa D'onofrio	
15	Rosanna Trapanese	Per delega Maria Trapanese
16	Salva Bonaudio	
17	Serafina Ristaldo	
18	Veronica Iodice	
19	Virginia Ippolito	

LA BOTTEGA DEI SEMPLICI PENSIERI

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ODG, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018). Il

segretario illustra all'Assemblea dei soci il nuovo testo. L'Assemblea lo esamina e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea le nuove iniziative e attività che l'associazione sta portando avanti per il raggiungimento degli scopi sociali.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, alle ore 18.00 dichiara chiusa la riunione.

Quarto 03.05.2021

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente



LA BOTTEGA DEI SEMPLICI PENSIERI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

----- STATUTO -----

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "LA BOTTEGA DEI SEMPLICI PENSIERI ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *QUARTO (NAPOLI) AL CORSO ITALIA 388* e con *durata illimitata*.
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione opera prevalentemente sul territorio di Quarto
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*.
 - a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
 - d) ricerca scientifica e di particolare interesse sociale

- e) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale* incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- h) alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;
- i) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- j) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
- k) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- l) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.

Nello specifico l'associazione intende:

- Promuovere qualsiasi iniziativa di carattere sociale solidale a favore di persone con disabilità psicomotorie e dei loro familiari
- Realizzare attività culturali, attraverso eventi manifestazioni teatrali e ludico ricreative per accrescere l'autonomia e favorirne lo sviluppo delle attività cognitive e motorie.
- Realizzare studi e ricerche scientifiche nell'ambito dei problemi di disabilità e di inclusione sociale.
- Promuovere laboratori artistici per avvicinarli all'arte come forma di comunicazione non verbale e, attraverso la produzione di beni artigianali di modico valore, raccogliere fondi a sostegno delle attività dell'associazione
- Sostenere ed affiancare le famiglie offrendo accompagnamento negli iter burocratici, anche attraverso la pubblicazione di materiale informativo idoneo

Accompagnare e sostenere le famiglie ed in particolare i ragazzi nell'affrontare le problematiche psicologiche e comportamentali che intervengono nella loro crescita, organizzando sportelli di ascolto incontri di gruppo grazie all'ausilio di specialisti e personale competente

- Organizzare attività formative extra scolastiche per ragazzi diversamente abili che ne migliorino le conoscenze e siano a sostegno e integrazione dell'istruzione prevenendo la dispersione scolastica
 - Favorire attività di formazione che consentano lo sviluppo di abilità lavorative con particolare riguardo alle attività nel campo della ristorazione
 - Promuovere l'inclusione sociale e lavorativa incentivando e coltivando la collaborazione con realtà aziendali del territorio
 - Migliorare l'autonomia dei ragazzi anche attraverso la organizzazione di attività a carattere residenziale sperimentando la capacità di vita in comune, lontano dalle rispettive famiglie di origine.
 - Impegnare i ragazzi diversamente abili in attività agricole di semina coltivazione e raccolta dei prodotti della terra che li avvicinino alla natura e che possano portare alla realizzazione di prodotti da Immettere sul mercato come beni a fronte di donazioni a sostegno delle attività dell' Associazione.
 - Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche che migliorino le capacità motorie dei ragazzi diversamente abili, la consapevolezza del proprio corpo e attraverso la partecipazione a possibili competizioni lo spirito di gruppo e l'inclusione sociale.
 - Incoraggiare e favorire percorsi di autonomia e iniziative imprenditoriali attraverso la ricerca di finanziamenti destinati alla creazione di start up che possano rappresentare per i ragazzi diversamente abili uno sbocco lavorativo ed avviare un processo di inclusione sociale.
2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
 3. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
 4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche*
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà sostenere un colloquio che ne attesti l'idoneità a diventare membro dell'associazione e presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere *permanente* pertanto non può essere effettuata per un periodo temporaneo e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati in regola con il versamento della quota annuale hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;



concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Presidente che ne informerà il Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima. Il socio dimissionario è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per l'anno nel corso del quale vengono presentate le dimissioni.
4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi quali comportamenti o azioni tali da danneggiare se stesso e gli altri, nuocere al buon nome e all'immagine dell'Associazione, recare intralcio allo svolgimento delle attività della stessa. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La delibera con le relative motivazioni di esclusione sarà resa nota ai soci mediante comunicazione scritta.

7. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
11. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (quando nominato);
 - Revisione legale dei conti (quando nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso, salvo il rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

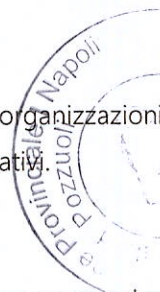
1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato *mediante delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
3. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Detta comunicazione potrà essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo posta elettronica dando prova dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
4. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo di esercizio.

5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un terzo degli associati o su richiesta del Presidente o del consiglio direttivo.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
- *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
 - *approva il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso e il bilancio preventivo per l'esercizio in corso*
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;*
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
7. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
8. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
9. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

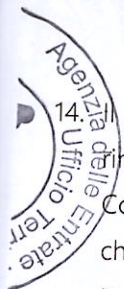
ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - *elegge il Presidente della Associazione*
 - *elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;*
 - *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*
 - *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; promuovendo le stesse e autorizzandone le relative pesi.*



- Stabilisce accordi convenzioni o protocolli di intesa con altre ODV o altre organizzazioni determinandone le modalità di attuazione ed in linea con gli obiettivi e gli scopi associativi;
 - Definisce l'entità del contributo associativo annuo
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di cinque anni e che sono *rieleggibili*.
 5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra gli associati si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 6. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta
 7. Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la *maggioranza* dei componenti
 8. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei *Consiglieri* l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si dovrà procedere alla rielezione .
 9. Il Consiglio direttivo può essere revocato con una mozione di sfiducia proposta da almeno 1/3 dell'assemblea dei soci ed approvata dai 3/4 dei presenti. In tal caso l'Assemblea designa una persona preposta alla gestione temporanea della amministrazione ordinaria che entro sette giorni è tenuta alla convocazione dell'Assemblea per nuove elezioni.
 10. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
 11. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 12. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 13. Il *Vice Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.



14. Il **Segretario** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
15. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
16. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. In caso di eccezionale necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione fatta salva la successiva ratifica degli stessi da parte del Consiglio direttivo
6. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto



funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali

- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere *rimborsate* nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro *gli infortuni* e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività *non può essere superiore al 50% del numero dei volontari*.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in Assemblea 03.05.2021

AURORA FOGGIA

Foglia Aurora

CARLO CIPRIANO

Cipriano Carlo

CINZIA DE MARTINO

De Martino Cinzia

ELVIRA CARRABBA

Carrabba Elvira

MARIA TRAPANESE

Trapanese Maria

ROSA D'ONOFRIO

D'Onofrio Rosa

SALVA BONAURIO

Bonaurio Salva

SERAFINA RISTALDO

Ristaldo Serafina

VERONICA IODICE

Iodice Veronica

VIRGINIA IPPOLITO

Ippolito Virginia

STEFANIA CRISPO

Crispo Stefania

ANNA MARFELLA

Marfella Anna





10 MAG. 2021
ATTO REGISTRATO IL
SERIE 3 N. 378
Importo versato € ESNE data DLGS 117/2017
D.LGS 105/2018

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
(Disposizione di servizio n. 26/21)